

Impugnazioni civili - appello - appellabile (provvedimenti appellabili) - sentenze - del conciliatore - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10063 del 28/05/2020 (Rv. 657759 - 01)

Sentenze del giudice di pace - Secondo equità - Regime introdotto dal d.lgs. n. 40 del 2006 - Appello a motivi limitati di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c. - Carattere esclusivo - Ricorso per cassazione - Concorso per il motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

Dall'assetto scaturito dalla riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339, comma 3, c.p. c, è l'unico rimedio impugnatolo ordinario ammesso (se si esclude la revocazione per motivi ordinari). Tale conclusione si giustifica, oltre che per ragioni di coerenza, anche in forza della lettura dell'art. 360 c.p.c., laddove nel primo comma prevede l'esperibilità del ricorso per cassazione soltanto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado e non rientrando in tali ipotesi la sentenza equitativa del giudice di pace. Né, d'altro canto è ipotizzabile la configurabilità del ricorso per cassazione per il motivo di cui al n. 5 dell'art. 360, sulla base dell'ultimo comma del nuovo testo dello stesso articolo che ammette il ricorso per cassazione contro le sentenze ed i provvedimenti diversi dalla sentenza per i quali, a norma del settimo comma dell'art. 111 Cost., è ammesso il ricorso in cassazione per violazione di legge per tutti i motivi di cui al primo comma e, quindi anche per quello di cui al n. 5 citato; la sentenza del giudice di pace, pronunciata nell'ambito della giurisdizione equitativa, sfugge, infatti, all'applicazione del suddetto settimo comma, che riguarda le sentenze ed ai provvedimenti aventi natura di sentenza in senso c.d. sostanziale, per cui non sia previsto alcun mezzo di impugnazione e non riguarda i casi nei quali un mezzo di impugnazione vi sia, ma limitato a taluni motivi e la decisione riguardo ad esso possa poi essere assoggettata a ricorso per cassazione.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10063 del 28/05/2020 (Rv. 657759 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Proc_Civ_art_113](#), [Cod_Proc_Civ_art_339](#),
[Cod_Proc_Civ_art_360_1](#)